

PARERE N. 25 DEL 23/12/2021

Il Revisore dei Conti del Comune di Oppeano

nella persona della dott.ssa Caterina Contro

VISTO

- il verbale n. 24 del 20/12/2021 relativo alla certificazione positiva del fondo delle risorse decentrate anno 2021 nell'ammontare di Euro 100.679,75 complessivi (compresi gli oneri delle indennità di comparto e delle progressioni economiche);
- la pre-intesa di contratto decentrato integrativo 2021 (parte normativa e parte economica) per l'utilizzo delle risorse decentrate debitamente sottoscritta dalla parte pubblica e dalla parte sindacale in data 22/12/2021;
- la relativa relazione tecnico finanziaria ed illustrativa, trasmessa con nota prot. n. 22960 del 23/12/2021 a firma del Presidente della delegazione trattante e dal responsabile dell'area economico-finanziaria, dalla quale si rileva:
 - applicata la decurtazione permanente prevista dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, quantificata in Euro 5.614,34 e certificata dall'organo di revisione del tempo, giusto verbale n. 18 del 16/12/2015;
 - correttamente ripartito l'ammontare degli importi da destinare alle varie indennità/compensi da corrispondere al personale nell'anno in esame;
- che è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali;

DATO ATTO

- che il Comune di Oppeano nell'anno in esame ha conseguito il pareggio di bilancio e ha rispettato i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, come inserito dall'art. 3 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) comma 5bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito in L. 11 agosto 2014 n. 114 e si è proceduto come segue:
 - è stata prevista l'integrazione ai sensi dell'art 67 comma 3 lettera i) CCNL 21/05/2018;
 - è stata prevista quota dell'importo corrispondente all'1,2 % del monte salari 1997, di cui all'art. 67, comma 3, lettera h, pari ad Euro 3.854,27 sussistendo la relativa capacità di spesa nel bilancio rispettando in ogni caso quanto disposto:
 - dall'art. 1, comma 557, della L. 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che le autonomie regionali e locali hanno l'onere di assicurare la riduzione della spesa di personale, e che la determinazione della consistenza del fondo della contrattazione integrativa deve essere coerente con tale obiettivo;
 - dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che impone il non superamento a decorrere dal 1° gennaio 2017 dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del corrispondente importo dell'anno 2016;
- che è stato effettuato il calcolo del limite del trattamento accessorio ai sensi del citato art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, secondo le indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato, dal quale è risultato che per l'anno 2021 NON necessita l'adeguamento del limite dell'anno 2016;
- che non viene applicata alcuna misura ai sensi dell'art. 4 del D.L. 06/03/2014, n. 16, ad oggetto "*Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi*", in quanto non necessaria;

VISTO altresì

- il comma 7 dell'art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 150/2009 che demanda ai revisori la vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni recate dallo stesso articolo;
- l'art. 40 del citato D.Lgs. n. 165/2001, il quale al comma 3sexies dispone: "*... a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40 bis, comma 1*";

CERTIFICA POSITIVAMENTE

l'ipotesi di contratto integrativo decentrato di cui alle premesse.

Il Revisore dei Conti

Dott.ssa Caterina Contro

